



BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 2 POSTI DI TECNICO DI LABORATORIO – AREA DEI FUNZIONARI – SETTORE PROFESSIONALE DI SUPPORTO SPECIALISTICO ALLE ATTIVITÀ DI PRODUZIONE ARTISTICA – AMBITO PROFESSIONALE “TECNICO DELLE MULTIMEDIALITÀ”, DI CUI N. 1 POSTO RISERVATO AI SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 1 DELLA LEGGE 12 MARZO 1999, N. 68.

LA DIRETTRICE

VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante la riforma delle Istituzioni dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica;

VISTO il d.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, e successive modificazioni, recante il regolamento sui criteri per l’autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle Istituzioni AFAM;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con particolare riferimento agli articoli 30, 35, 35-bis, 35-ter, 35-quater, 53 e 57;

VISTO il d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dal d.P.R. 16 giugno 2023, n. 82, recante la disciplina generale dell’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni;

VISTO il d.P.R. 24 aprile 2024, n. 83, e in particolare gli articoli 3, 5, 14, 15 e 17, in materia di programmazione e reclutamento del personale delle Istituzioni AFAM;

VISTI la legge 7 agosto 1990, n. 241, il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il regolamento (UE) 2016/679 e il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato;

VISTI i vigenti Contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto Istruzione e Ricerca - Sezione AFAM e, in particolare, il CCNL 18 gennaio 2024, il CCNL 23 dicembre 2025 e il CCNL 1° luglio 2026 relativo ai principali aspetti del trattamento economico per il triennio 2025-2027, ferme restando le disposizioni non disapplicate;

VISTO il Regolamento d’Istituto per il reclutamento del personale AFAM, prot. n. 3367 del 5 dicembre 2025, e in particolare gli articoli 5, 22, 24, 25 e 26;

VISTA la nota MUR prot. n. 9433 del 28 luglio 2025, recante indicazioni sul reclutamento del personale docente e tecnico-amministrativo;

VISTA la nota MUR prot. n. 7948 del 31 luglio 2026, a firma della Dirigente dott.ssa Sara Lorenzon, recante indicazioni per il reclutamento del personale tecnico-amministrativo per l’a.a. 2026/2027, con particolare riguardo alla priorità della stabilizzazione, al previo esperimento della mobilità, alle riserve di legge, alle clausole di efficacia, alle forme di pubblicità e ai termini di conclusione delle procedure;

VISTE la deliberazione del Consiglio accademico n. 12/2026 del 10 luglio 2026 e la deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 23/2026 del 15 luglio 2026, con le quali è stata programmata, tra l’altro, la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di Assistente e n. 2 posti di Tecnico di laboratorio, da precedere con le procedure di mobilità;

PRESO ATTO dell’esito negativo della ricognizione del personale in possesso dei requisiti per la stabilizzazione ai sensi dell’articolo 17, comma 13, del d.P.R. n. 83/2024, di cui all’atto prot. n. 2507 del 4 agosto 2026;

VISTO il decreto direttoriale n. 23/2026 del 10 settembre 2026, con il quale è stata conclusa senza candidati ammessi la procedura di mobilità per n. 2 posti di Tecnico di laboratorio - Area dei Funzionari - ambito professionale “Tecnico delle multimedialità”, con conseguente permanenza della vacanza di entrambi i posti;

VISTO l’atto istruttorio del Direttore amministrativo - Responsabile del procedimento del 4 agosto 2026, relativo alla ricognizione delle quote di riserva e della rappresentatività di genere, e richiamata espressamente la necessità, ivi prevista, di aggiornare la ricognizione prima della pubblicazione di ulteriori bandi di reclutamento;

VISTO l’atto istruttorio di aggiornamento della ricognizione delle quote di riserva e della rappresentatività di genere, prot. n. 2882 del 17 settembre 2026, predisposto dal Direttore amministrativo - Responsabile del procedimento ai fini dei concorsi a tempo indeterminato per n. 2 Assistenti e n. 2 Tecnici di laboratorio, che costituisce aggiornamento dell’atto del 4 agosto 2026 e individua le modalità di applicazione delle riserve nei presenti bandi;

ACCERTATA la vacanza e disponibilità dei posti nella dotazione organica e la disponibilità delle corrispondenti facoltà assunzionali nei limiti risultanti dalla programmazione e dalla piattaforma ministeriale;

CONSIDERATO che, in applicazione dell’articolo 14 del d.P.R. n. 83/2024 e dell’articolo 22 del Regolamento d’Istituto, il bando deve indicare il profilo e le funzioni, i titoli di studio specifici, i punteggi e il contenuto delle prove, riservando, in caso di concorso per

titoli ed esami, almeno il novanta per cento del punteggio alle prove e prevedendo, per i profili tecnici, almeno una prova pratico-applicativa;

RITENUTO di indire il concorso pubblico per titoli ed esami, nel rispetto dei principi di imparzialità, oggettività, trasparenza, efficacia, efficienza, economicità e celerità;

VISTO l'articolo 9 del Contratto collettivo nazionale integrativo AFAM 2024-2027, sottoscritto il 4 aprile 2024, che individua le specifiche professionali, il requisito di accesso e, tra gli ambiti professionali del Tecnico di laboratorio, quello del "Tecnico delle multimedialità";

DECRETA

Art. 1 - Oggetto, posti e inquadramento

1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 2 posti di Tecnico di laboratorio - Area dei Funzionari - settore professionale di supporto specialistico alle attività di produzione artistica - ambito professionale "Tecnico delle multimedialità", presso l'Accademia di Belle Arti "Pietro Vannucci" di Perugia.
2. La sede di servizio è l'Accademia di Belle Arti "Pietro Vannucci", Piazza San Francesco al Prato n. 5, Perugia, ferma la possibilità di assegnazione ai laboratori, alle sedi e agli spazi istituzionali dell'Accademia secondo le esigenze didattiche, artistiche, tecniche e organizzative.
3. Il rapporto di lavoro è a tempo pieno, per 36 ore settimanali, di norma funzionale alle attività di produzione didattica, con trattamento giuridico ed economico previsto dal vigente CCNL del comparto Istruzione e Ricerca - Sezione AFAM per l'Area dei Funzionari.

Art. 2 - Profilo professionale e principali funzioni

1. Il tecnico di laboratorio opera su assegnazione del Direttore amministrativo, su indicazione delle strutture didattiche competenti e in raccordo con la Direzione e con il personale docente; possiede conoscenze specialistiche, autonomia tecnico-organizzativa e responsabilità di risultato sui processi affidati. Per l'ambito "Tecnico delle multimedialità" sono richieste competenze coerenti con la gestione di laboratori, attrezzature e flussi audiovisivi, fotografici, digitali e multimediali.

- predisposizione, allestimento, gestione e riordino di laboratori multimediali, spazi tecnici, postazioni di lavoro, sale di ripresa/proiezione e attrezzature;
- supporto specialistico a docenti e studenti nelle attività didattiche, di ricerca e di produzione artistica che impiegano fotografia, video, audio, grafica digitale, animazione, streaming, proiezione, installazioni interattive e tecnologie multimediali;
- uso, configurazione, verifica funzionale e manutenzione ordinaria di videocamere, fotocamere, sistemi audio, luci, proiettori, display, interfacce, periferiche, workstation e software di acquisizione, editing e post-produzione, con segnalazione dei guasti e collaborazione agli interventi specialistici;
- organizzazione dei flussi di acquisizione, gestione, archiviazione, backup, esportazione e conservazione dei file digitali, con attenzione a formati, codec, risoluzioni, color management, sincronizzazione audio-video e tracciabilità dei materiali;
- gestione tecnica di materiali, scorte, beni inventariati e attrezzature; supporto alla predisposizione di specifiche tecniche, richieste di acquisto, verifiche di conformità e collaudi;
- applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza, uso dei DPI, corretta organizzazione delle postazioni, gestione dei rischi elettrici e delle attrezzature, collaborazione alla prevenzione e alla valutazione dei rischi;
- supporto tecnico a mostre, eventi, workshop, produzioni audiovisive, streaming, installazioni, attività sceniche e iniziative istituzionali;
- tenuta della documentazione tecnica e delle registrazioni relative ad attrezzature, manutenzioni, licenze, materiali, procedure e attività, anche tramite piattaforme informatiche, nel rispetto della protezione dei dati e del diritto d'autore.

Art. 3 - Requisiti generali di ammissione

1. Per l'ammissione al concorso sono richiesti, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, i seguenti requisiti generali:

- cittadinanza italiana oppure cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea; sono altresì ammessi i familiari di cittadini dell'Unione europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché i cittadini di Paesi terzi titolari del permesso di soggiorno UE per

soggiornanti di lungo periodo, dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, nei limiti e alle condizioni previste dall'articolo 38 del d.lgs. n. 165/2001;

- età non inferiore a diciotto anni e non superiore al limite ordinamentale previsto per il collocamento a riposo;
- godimento dei diritti civili e politici; per i cittadini non italiani, godimento dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o provenienza, salvo le eccezioni previste dall'ordinamento;
- non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo e non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, né dichiarati decaduti o licenziati per le cause previste dalla normativa vigente;
- assenza di condanne penali, con sentenza passata in giudicato, per reati che costituiscano impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione; devono essere dichiarate le eventuali condanne, i procedimenti penali pendenti e le misure che possano assumere rilievo ai fini dell'instaurazione del rapporto, ferma la valutazione dell'Amministrazione secondo legge;
- posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva, per i candidati soggetti a tali obblighi;
- idoneità allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo, fatta salva la tutela delle persone con disabilità; l'Accademia può sottoporre il vincitore agli accertamenti previsti dalla normativa vigente;
- insussistenza di rapporti di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con il Presidente, la Direttrice, il personale appartenente all'Area delle Elevate Qualificazioni, i componenti del Consiglio di amministrazione o del Consiglio accademico dell'Accademia, secondo il d.P.R. n. 83/2024, il Regolamento d'Istituto e le indicazioni ministeriali vigenti.

2. I requisiti devono essere posseduti alla scadenza del bando e permanere, per quanto compatibile, fino alla stipula del contratto. L'Accademia può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione per difetto dei requisiti.

Art. 4 - Requisito specifico di accesso

1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del CCNI AFAM 4 aprile 2024, è richiesto il possesso di una laurea triennale o di un diploma accademico di primo livello in discipline pertinenti allo specifico ambito professionale. Sono ritenuti specificamente coerenti con il posto uno dei seguenti titoli o titoli legalmente equipollenti/equivalenti:

- Laurea L-31 - Scienze e tecnologie informatiche.
- Laurea L-8 - Ingegneria dell'informazione;
- Diploma di primo livello ISIA DIPL02 - Design;
- Diploma di primo livello ISIA DIPL01 - Progettazione grafica ed editoriale;
- Laurea L-4 - Disegno industriale;
- Diploma accademico di primo livello DAPL11 - Cinema, fotografia e audiovisivo;
- Diploma accademico di primo livello DAPL08 - Nuove tecnologie dell'arte;
- Diploma accademico di primo livello DAPL06 - Progettazione artistica per l'impresa;

2. Sono altresì ammessi i corrispondenti titoli del previgente ordinamento e i titoli di livello superiore che, per classe, contenuti e ordinamento, assorbano uno dei titoli sopra indicati. L'eventuale equipollenza o equivalenza deve risultare da fonte normativa o essere richiesta secondo la procedura vigente entro il termine di scadenza. Per i titoli conseguiti all'estero si applica l'articolo 38 del d.lgs. n. 165/2001; l'assunzione resta subordinata al riconoscimento.

Art. 5 - Domanda di partecipazione, termine e contributo

1. La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente per via telematica attraverso il Portale unico del reclutamento inPA (www.inpa.gov.it), previa autenticazione mediante identità digitale, entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno lunedì 12 ottobre 2026. Non sono ammesse domande presentate con modalità diverse.

2. Il candidato compila il curriculum e tutte le sezioni della domanda sul Portale, dichiarando, sotto la propria responsabilità ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, il possesso dei requisiti, dei titoli valutabili, delle eventuali riserve e preferenze, nonché ogni ulteriore informazione richiesta. I titoli e le condizioni di riserva o preferenza devono essere posseduti alla data di scadenza e dichiarati nella domanda; non possono essere introdotti nuovi titoli dopo la scadenza.

3. La partecipazione è subordinata al versamento di un contributo non rimborsabile di euro 10,00 mediante PagoPA, attraverso il seguente link <https://servizi1.isidata.net/GeneralUV/Login.aspx> (in caso di malfunzionamento del link, si raccomanda di digitare manualmente l'indirizzo nell'URL della pagina web), selezionando la categoria "Gare Bandi Concorsi - Quote di iscrizione alle gare bandi concorsi delle università", indicando nella causale la dicitura "Concorso tecnico delle multimedialità – NOME E COGNOME" e compilando gli altri dati anagrafici richiesti. La ricevuta deve essere allegata alla domanda compilata sul portale inPA entro la scadenza.

4. I candidati con disabilità e i candidati con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) indicano nella domanda gli ausili e i tempi aggiuntivi necessari e, per i DSA, la richiesta di sostituzione della prova scritta con un colloquio orale ovvero di utilizzo di strumenti compensativi e/o di prolungamento dei tempi, nei casi e secondo le modalità previste dalla normativa vigente, allegando la

documentazione richiesta. I candidati con invalidità uguale o superiore all'80 per cento sono esonerati dall'eventuale prova preselettiva ai sensi dell'articolo 20, comma 2-bis, della legge n. 104/1992.

5. L'Accademia assicura, secondo la normativa vigente, misure organizzative idonee a garantire la partecipazione alle prove delle candidate in stato di gravidanza o allattamento e dei candidati che si trovino in condizioni tutelate, senza pregiudizio per la parità di trattamento.

6. Il Portale rilascia una ricevuta della candidatura e attribuisce un codice identificativo. Nelle pubblicazioni rivolte alla generalità dei candidati l'Accademia utilizza, di regola, il codice inPA, salvo gli obblighi di pubblicità espressamente previsti dalla legge.

7. In caso di malfunzionamento, parziale o totale, del Portale inPA accertato dall'Amministrazione e impeditivo della presentazione della domanda o dei relativi allegati, il termine di scadenza è prorogato per un periodo corrispondente alla durata del malfunzionamento; l'Accademia pubblica apposito avviso sul Portale e sul sito istituzionale. Fino alla scadenza il candidato può modificare o integrare la domanda già inviata; in tal caso è presa in considerazione esclusivamente l'ultima domanda presentata in ordine di tempo. L'assistenza tecnica per la compilazione è assicurata tramite le funzionalità del Portale e, per gli aspetti di competenza dell'Accademia, tramite i recapiti indicati nel presente bando.

Art. 6 - Riserve di posti e rappresentatività di genere

1. La dotazione organica complessiva dell'Accademia assunta a base della ricognizione è pari a n. 46 posti. La quota d'obbligo di cui all'articolo 1 della legge n. 68/1999 è pari a n. 3 unità e risulta scoperta per n. 3 unità; non risultano lavoratori già computabili nella predetta quota. La quota di cui all'articolo 18, comma 2, della medesima legge, pari all'1 per cento dell'organico, non determina allo stato un'unità d'obbligo. Considerando il posto AFAM075 già messo a concorso e i quattro posti tecnico-amministrativi oggetto dei due concorsi a tempo indeterminato per l'a.a. 2026/2027, i posti complessivamente messi a concorso sono n. 5; la riserva complessiva di n. 2 posti ai sensi della legge n. 68/1999 è pari al 40 per cento e resta entro il limite del 50 per cento previsto dall'articolo 7 della legge n. 68/1999 e richiamato dalla nota MUR prot. n. 7948/2026.

2. Uno dei due posti del presente concorso è riservato ai soggetti appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 della legge n. 68/1999, aventi titolo al collocamento obbligatorio e risultati idonei. Il secondo posto è ad accesso non riservato. Il candidato avente titolo alla riserva che risulti già compreso tra i vincitori in base all'ordine di merito è computato ai fini dell'assolvimento della riserva.

3. Ferma la prioritaria destinazione dell'unico posto complessivamente riservabile alla copertura della quota d'obbligo di cui alla legge n. 68/1999, qualora non risulti idoneo alcun candidato avente titolo a tale riserva, il medesimo posto è attribuito, nei limiti delle quote e frazioni effettivamente maturate e non già utilizzate all'esito della procedura AFAM075 e delle procedure precedenti, al candidato idoneo meglio collocato nella graduatoria generale tra gli aventi titolo alla riserva per i volontari delle Forze armate di cui agli articoli 678 e 1014 del d.lgs. n. 66/2010 e alla riserva per gli operatori volontari del servizio civile di cui all'articolo 18, comma 4, del d.lgs. n. 40/2017. Il candidato che appartenga a più categorie è imputato prioritariamente al titolo che dà diritto alla maggiore riserva, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del d.P.R. n. 487/1994. In assenza di candidati idonei aventi titolo alle predette riserve, il posto è attribuito secondo l'ordine della graduatoria generale. Le quote e le frazioni residue sono rideterminate all'esito della procedura e riportate alle successive procedure utili.

4. Ai fini dell'articolo 6 del d.P.R. n. 487/1994, alla data del 31 dicembre 2025 non risulta personale in servizio nel profilo di Tecnico di laboratorio - ambito professionale "Tecnico delle multimedialità". Non è pertanto determinabile un differenziale di rappresentatività tra i generi riferito alla qualifica messa a concorso e non opera, per il presente profilo, la relativa preferenza di genere, salvo diverso dato formalmente accertato prima della pubblicazione del bando.

Art. 7 - Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice è nominata con decreto della Direttrice dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande.

2. Alla Commissione possono essere aggregati componenti aggiunti per l'accertamento della lingua inglese, delle competenze informatiche o per specifiche competenze tecniche. I componenti rendono le dichiarazioni di incompatibilità, inconfiribilità, astensione e conflitto di interessi previste dalla normativa vigente.

3. Prima dello svolgimento delle prove, la Commissione predetermina e verbalizza i criteri di valutazione e le modalità applicative coerenti con il presente bando, senza introdurre nuove categorie di punteggio o modificare i massimali stabiliti.

Art. 8 - Prova preselettiva

1. Qualora il numero delle domande validamente presentate sia superiore a 30, l'Accademia può procedere a una prova preselettiva, anche con l'ausilio di soggetti specializzati e mediante sistemi informatizzati, nel rispetto dei principi di anonimato, trasparenza e parità di trattamento.

2. La preselezione consiste in quesiti a risposta multipla diretti a verificare capacità logico-deduttive, comprensione del testo e conoscenze di base nelle materie indicate per le prove concorsuali. Il relativo punteggio non concorre alla formazione del voto finale.

3. Sono ammessi alla prova successiva i primi 30 candidati in ordine di punteggio, nonché tutti coloro che abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo candidato ammesso. Sono comunque ammessi i candidati esonerati per legge dalla preselezione, previa verifica dei relativi presupposti.

Art. 9 - Prove d'esame e punteggi

1. Il concorso è per titoli ed esami. Il punteggio massimo è pari a 100 punti, di cui 90 riservati alle prove e 10 ai titoli. È prevista una prova a carattere pratico-applicativo, in conformità all'articolo 14 del d.P.R. n. 83/2024, all'articolo 22 del Regolamento d'Istituto e alla nota MUR prot. n. 7948/2026.

Prova	Punteggio massimo	Soglia di superamento
Prova scritta pratico-applicativa	50/100	30/50
Prova orale	40/100	24/40
Titoli	10/100	—

2. La prova scritta a contenuto pratico-applicativo potrà svolgersi, ove necessario, mediante l'ausilio di strumenti informatici e digitali messi a disposizione dall'Accademia. Essa comprende una componente pratico-applicativa e la redazione digitale di una relazione tecnica, scheda di intervento o documentazione del procedimento seguito. Può riguardare una o più attività tra le seguenti:

- Configurazione e verifica di una catena di acquisizione/riproduzione audiovisiva;
- Ripresa fotografica o video;
- Acquisizione e trattamento audio;
- Editing e post-produzione di contenuti;
- Preparazione di un flusso di streaming o proiezione;
- Organizzazione, conversione, esportazione, archiviazione e backup di file;
- Individuazione e soluzione di un guasto o malfunzionamento di base;
- Predisposizione di una scheda tecnica, di un piano operativo o di una verifica di conformità/sicurezza.

La Commissione assicura neutralità rispetto a specifici marchi commerciali e valuta il metodo, la correttezza tecnica, la sicurezza, la tracciabilità, la qualità del risultato e la capacità di documentare in modo chiaro le operazioni effettuate.

3. La prova orale verte sulle competenze tecniche e organizzative connesse al profilo e, in particolare, sui seguenti ambiti:

- Principi e tecniche di fotografia, ripresa video, illuminazione, audio, registrazione, montaggio e post-produzione; formati, codec, risoluzioni, frame rate, campionamento e compressione;
- Workflow digitali, color management, gestione dei file, metadattazione, archiviazione, backup, storage, condivisione in rete e nozioni essenziali di sicurezza informatica delle postazioni e dei dati;
- Configurazione e utilizzo di workstation, periferiche, interfacce audio/video, sistemi di proiezione/display, streaming, cablaggi e reti locali di base; diagnosi dei malfunzionamenti e manutenzione ordinaria;
- Organizzazione e sicurezza dei laboratori, d.lgs. N. 81/2008, dpi, rischi elettrici e connessi ad attrezzature e allestimenti, gestione tecnica di materiali e inventario;
- Supporto tecnico alla didattica, alla ricerca e alla produzione artistica nel sistema AFAM; legge n. 508/1999, d.p.r. n. 132/2003, d.p.r. n. 212/2005, d.p.r. n. 83/2024, statuto e principali regolamenti dell'accademia;
- Elementi di pubblico impiego, procedimento amministrativo, amministrazione digitale, protezione dei dati, diritto d'autore e contratti pubblici per gli aspetti direttamente connessi alle funzioni del profilo.

4. Nell'ambito della prova orale è accertata la conoscenza della lingua inglese, con particolare riferimento alla terminologia tecnica, e sono verificate le competenze informatiche generali ulteriori rispetto a quelle già oggetto della prova pratica. Tali accertamenti sono espressi con giudizio di idoneità e non attribuiscono punteggio autonomo. Il giudizio di non idoneità comporta il mancato superamento della prova orale.

Art. 10 - Calendario, modalità di svolgimento e comunicazioni

1. Il calendario, la sede e le modalità delle prove sono pubblicati sul Portale inPA, sul Portale dei bandi AFAM e sul sito istituzionale dell'Accademia almeno quindici giorni prima della data stabilita per lo svolgimento, salvo i casi di rinvio previsti dalla normativa. La pubblicazione sul Portale ha valore di notifica a tutti gli effetti.

2. I candidati devono presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento. La mancata presentazione nel giorno, nell'ora e nel luogo stabiliti equivale a rinuncia, salvo quanto diversamente imposto da disposizioni di legge o da provvedimenti organizzativi dell'Amministrazione.

Art. 11 - Valutazione dei titoli

1. Ai titoli è attribuito un massimo di 10/100 punti. La valutazione, previa predeterminazione dei criteri applicativi, è effettuata dalla Commissione dopo lo svolgimento delle prove orali e soltanto nei confronti dei candidati che abbiano superato tutte le prove, ai sensi dell'articolo 8 del d.P.R. n. 487/1994.

Categoria	Massimo	Criteri generali
A. Servizio ed esperienza tecnico-professionale pertinente	max 5,00	0,50 punti per ogni anno intero o frazione pari o superiore a 6 mesi di servizio presso AFAM in profili tecnici pertinenti alla multimedialità; 0,30 punti per ogni anno intero o frazione pari o superiore a 6 mesi di servizio presso PA in profili tecnici pertinenti alla multimedialità; 0,25 punti per ogni anno intero o frazione pari o superiore a 6 mesi di servizio presso privati per esperienze professionali qualificate e documentabili nel settore audiovisivo/multimediale. Non sono cumulati periodi contemporanei.
B. Titoli di studio ulteriori e pertinenti	max 3,00	1,50 punti per ogni titolo accademico/universitario di livello superiore, ulteriore rispetto al requisito di accesso e pertinente; 0,50 punti per ogni Master di primo livello o specializzazione pertinente; 1,00 punti per ogni Master di secondo livello; 2,00 punti per dottorato pertinente.
C. Formazione e certificazioni tecniche pertinenti	max 2,00	0,20 punti per ogni corso documentato e certificato di almeno 20 ore in audiovisivo, fotografia, post-produzione, streaming, reti/sistemi, sicurezza dei laboratori o tecnologie multimediali (max 1,00); 0,50 punti per ogni certificazione tecnico-professionale pertinente e certificazione linguistica almeno B2 (max 1,00).

2. Sono valutati esclusivamente i titoli posseduti alla data di scadenza e dichiarati nella domanda con elementi sufficienti a consentirne la verifica. Il titolo utilizzato quale requisito di ammissione non è valutabile.

3. Nella valutazione dei servizi, le assenze per maternità, allattamento e paternità sono equiparate al servizio effettivamente prestato e non comportano decurtazione del punteggio, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del d.P.R. n. 487/1994.

Art. 12 - Titoli di preferenza

1. I candidati che intendono far valere i titoli di preferenza (Allegato 1) a parità di merito, devono allegare alla domanda copia dei documenti in carta semplice attestanti il possesso dei titoli stessi con dichiarazione sottoscritta con la quale si attesti che la fotocopia prodotta è conforme all'originale, oppure le dichiarazioni sostitutive di certificazione di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestanti il possesso dei titoli di preferenza; nel caso di più titoli, anche di diversa natura, il relativo possesso può risultare da un'unica dichiarazione sostitutiva. I titoli prodotti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione stabilito all'art. 5 del presente bando.

Art. 13 – Inammissibilità della domanda ed esclusione dalla procedura

1. È inammissibile e comporta l'esclusione dalla procedura, la domanda che sia stata presentata oltre il termine perentorio previsto dall'art.5 del presente bando o con modalità diverse da quelle indicate.

2. Sono esclusi dalla procedura i candidati privi dei requisiti di ammissione di cui agli artt. 3 e 4 del presente bando.

3. Alle procedure concorsuali del presente bando non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al 4° grado compreso, con il Presidente, il Direttore, il personale appartenente all'area EQ, un componente del Consiglio di Amministrazione o del Consiglio Accademico dell'Istituzione.

4. L'esclusione è disposta, a seguito di valutazione e segnalazione da parte della Commissione, dal Direttore dell'Istituzione con provvedimento motivato, che può essere emesso in qualsiasi fase della procedura e che è comunicato via PEC all'indirizzo indicato dal candidato. Per ciascuna domanda per la quale sussistono cause di esclusione, il Presidente della commissione indica le relative motivazioni, che saranno comunicate via PEC al candidato dal responsabile del procedimento.

Art. 14 - Formazione e approvazione della graduatoria

1. Al termine delle prove d'esame, la Commissione elabora anzitutto la graduatoria di merito sulla base dei soli risultati delle prove. Su tale graduatoria applica i punteggi relativi ai titoli previsti dal presente bando e, successivamente, le precedenze e le preferenze, secondo la sequenza stabilita dall'articolo 35, comma 5-quater, del d.lgs. n. 165/2001.
2. A parità di punteggio si applicano i titoli di preferenza di cui all'articolo 5, comma 4, del d.P.R. n. 487/1994 e le ulteriori preferenze previste dalla legge, purché posseduti alla data di scadenza e dichiarati nella domanda. Trova applicazione, ove ricorrano i presupposti indicati all'articolo 6 del presente bando, la preferenza a favore del genere meno rappresentato.
3. Sulla graduatoria risultante dall'applicazione dei titoli, delle precedenze e delle preferenze è applicato il limite al numero degli idonei non vincitori previsto dall'articolo 35, comma 5-ter, del d.lgs. n. 165/2001, fatte salve le eccezioni stabilite dalla legge. Sulla graduatoria così determinata sono applicate le riserve di posti previste dall'articolo 6 del presente bando, nei limiti e secondo le modalità di cui all'articolo 35, comma 5-quater, del medesimo decreto legislativo.
4. La graduatoria di merito basata sulle sole prove, quella risultante dall'applicazione dei titoli e la graduatoria finale sulla quale operano le riserve sono pubblicate contestualmente, anche in un unico documento, sul Portale inPA e sul sito dell'Accademia in area ad accesso riservato ai partecipanti, mediante le funzionalità previste dal Portale, assicurando la minimizzazione dei dati personali. Restano ferme le forme di pubblicità dei vincitori e degli atti concorsuali espressamente previste dall'articolo 19 del d.lgs. n. 33/2013 e dalle altre disposizioni vigenti. La graduatoria finale è approvata con decreto della Direttrice, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti.
5. La graduatoria rimane vigente per il termine di due anni dalla data di approvazione, salvo diversa disposizione di legge applicabile. L'utilizzo e lo scorrimento avvengono nei soli casi e limiti consentiti dalla normativa vigente.

Art. 15 - Assunzione, contratto e periodo di prova

1. I vincitori, previa verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni di riserva eventualmente applicate, sono invitati a stipulare il contratto individuale di lavoro a tempo pieno e indeterminato, con inquadramento e trattamento economico previsti dai CCNL vigenti per il profilo e l'Area di appartenenza.
2. L'efficacia della presente procedura e la stipula dei successivi contratti è subordinata all'adozione del DPCM autorizzatorio di cui all'art. 3, comma 2, del d.P.R. 83/2024.
3. La presa di servizio non può in ogni caso precedere l'adozione del predetto DPCM quando richiesto dalle indicazioni ministeriali e dalla fonte di finanziamento delle facoltà assunzionali. La decorrenza giuridica ed economica è quella dell'effettiva presa di servizio, salvo diversa disposizione normativa.
4. Il vincitore che rinunci alla nomina ovvero non assuma servizio, senza giustificato motivo riconosciuto dall'Amministrazione, entro il termine stabilito, decade dal diritto alla stipula del contratto ed è escluso dalla graduatoria, secondo quanto indicato dalla nota MUR prot. n. 7948 del 31 luglio 2026; si procede conseguentemente secondo la disciplina vigente in materia di scorrimento, ferme le riserve e le verifiche previste dalla legge.
5. Il rapporto è soggetto al periodo di prova previsto dal CCNL vigente.

Art. 16 - Trattamento dei dati, accesso e controlli

1. I dati personali sono trattati dall'Accademia, in qualità di titolare, esclusivamente per la gestione della procedura e degli adempimenti connessi, nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679, del d.lgs. n. 196/2003 e della disciplina vigente in materia di concorsi pubblici. Il conferimento dei dati necessari è obbligatorio.
2. L'Accademia effettua controlli, anche a campione e comunque sui vincitori, sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi del d.P.R. n. 445/2000. Le dichiarazioni non veritiere comportano le conseguenze previste dagli articoli 75 e 76 del medesimo decreto, oltre agli ulteriori effetti di legge.
3. L'accesso agli atti è disciplinato dalla legge n. 241/1990, dal d.P.R. n. 184/2006 e dalle norme speciali applicabili, con possibilità di differimento quando la conoscenza anticipata possa pregiudicare il regolare svolgimento della procedura.

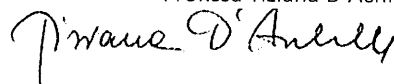
Art. 17 - Impugnazioni

1. Avverso i provvedimenti di esclusione dalla procedura concorsuale è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente entro il termine di sessanta giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione del provvedimento ovvero dalla piena conoscenza dello stesso, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
2. Avverso la graduatoria finale è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente entro il termine di sessanta giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni. I predetti termini decorrono dalla data di pubblicazione della graduatoria sul Portale unico del reclutamento inPA e sul sito istituzionale dell'Accademia, ai sensi dell'articolo 15, comma 6, del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487.

Art. 18 - Responsabile del procedimento, pubblicità e disposizioni finali

1. Il Responsabile del procedimento è il Direttore amministrativo, Avv. Domenico Ferrera. Le richieste di chiarimento possono essere trasmesse alla PEC bandiabaperugia@pec.it; non sono rese valutazioni preventive sull'ammissibilità, sul contenuto delle prove o sul punteggio individuale.
2. Il presente bando e tutti gli atti per i quali è prevista pubblicazione sono resi disponibili, a pena di invalidità nei casi previsti dalla normativa e dalle indicazioni ministeriali, sul Portale inPA, sul Portale dei bandi AFAM e sul sito istituzionale dell'Accademia, sezione Bandi e concorsi/Amministrazione trasparente.
3. La procedura è finalizzata alla conclusione entro il termine indicato dalle disposizioni ministeriali per l'a.a. 2026/2027 e, in ogni caso, secondo i termini ordinari previsti dal d.P.R. n. 487/1994. L'Accademia si riserva di modificare, sospendere, prorogare o revocare il bando per sopravvenute ragioni normative, finanziarie o di interesse pubblico, con provvedimento motivato e nel rispetto delle posizioni giuridiche maturate.
4. Per quanto non espressamente previsto si applicano il d.lgs. n. 165/2001, il d.P.R. n. 487/1994, il d.P.R. n. 83/2024, la normativa speciale AFAM, i CCNL e il CCNI vigenti, il Regolamento d'Istituto e le indicazioni del Ministero dell'Università e della Ricerca.

LA DIRETTRICE
Prof.ssa Tiziana D'Achille



ALLEGATO 1

PREFERENZE E PRECEDENZE

A parità di titoli e di merito, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 487/1994, come modificato dal D.P.R. n. 82/2023, sono preferiti, nel seguente ordine:

- a) gli insigniti di medaglia al valor militare e al valor civile, qualora cessati dal servizio;
- b) i mutilati e gli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
- c) gli orfani dei caduti e i figli dei mutilati, degli invalidi e degli inabili permanenti al lavoro per ragioni di servizio nel settore pubblico e privato, ivi inclusi i figli degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori socio-sanitari deceduti in seguito all'infezione da SarsCov-2 contratta nell'esercizio della propria attività;
- d) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso, laddove non fruiscono di altro titolo di preferenza in ragione del servizio prestato;
- e) maggior numero di figli a carico;
- f) gli invalidi e i mutilati civili che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera b);
- g) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma;
- h) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato;
- i) avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi dell'articolo 50, comma 1-quater, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- j) avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell'ufficio per il processo, ai sensi dell'articolo 50, comma 1-quinquies, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- k) avere svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73, comma 14, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
- l) essere titolare o avere svolto incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi S.p.A., in attuazione di quanto disposto dall'articolo 12, comma 3, del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
- m) appartenenza al genere meno rappresentato nell'amministrazione che bandisce la procedura in relazione alla qualifica per la quale il candidato concorre, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del D.P.R. 09/05/1994, n. 487, come sostituito dal D.P.R. 16/06/2023, n. 82, che dispone:
 - "1. Al fine di garantire l'equilibrio di genere nelle pubbliche amministrazioni, il bando indica, per ciascuna delle qualifiche messe a concorso, la percentuale di rappresentatività dei generi nell'amministrazione che bandisce, calcolata alla data del 31 dicembre dell'anno precedente. Qualora il differenziale tra i generi sia superiore al 30 per cento, si applica il titolo di preferenza di cui all'articolo 5, comma 4, lettera o), in favore del genere meno rappresentato.
 - 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica limitatamente ai concorsi banditi per singole amministrazioni.";
- n) minore età anagrafica.

A parità di merito e titoli, la preferenza è determinata:

- dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
- dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
- dalla minore età del candidato, ai sensi dell'art. 2, comma 9, della Legge n. 191/98.